

Comune di Roccavione (CN)

VERBALE n. 2/2025

Oggetto: Proposta di deliberazione Giunta Comunale del 31/01/2025 ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 – 2025 /2027 Aggiornamento”

Io sottoscritto Dario QUACCIA, revisore contabile del Comune di Roccavione (CN), ricevuta in data odierna dall'ente la documentazione di supporto, ho preso in esame la proposta di deliberazione in oggetto al fine di rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000,

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 46 in data 23.12.2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio comunale n. 46 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2025-2027;
- con delibera di Giunta comunale n. 167 in data 24.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;
- con delibera di Giunta comunale n. 74 in data 29.07.2024, esecutiva, è stato approvato il P.I.A.O. 2025-2027;
- con delibera di Giunta comunale n. 150 del 09.12.2024, esecutiva, è stato modificato il P.I.A.O. 2025-2027.

Dato atto che:

- nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 hanno cessato servizio n. 1,5 unità di personale presso l'ufficio tecnico e si è ravvisata la necessità di assegnare la dipendente O.B., attualmente collocata presso l'Ufficio Servizi Demografici, all'Ufficio Tecnico, in seguito a riorganizzazione interna degli uffici. L'Amministrazione comunale con proprio precedente atto n. 150 del 09.12.2024 aveva deliberato in merito alla sostituzione del p.t. cat. C con un f.t. cat. C al fine di erogare un migliore servizio alla cittadinanza;
- a far data dal 20/01/2025 il dipendente A.N. assegnato all'Ufficio Polizia locale si è trasferito con mobilità volontaria presso il Comune di Busca, come da proprio atto n. 6 del 13.01.2025;
- risultano pertanto n. 3 posti vacanti, rispettivamente uno presso l'Ufficio servizi Demografici, uno presso l'Ufficio di Polizia Locale e uno presso l'Ufficio Tecnico;

Revisore dott. Quaccia Dario - Via Circonvallazione nc.11- 10015 IVREA (TO)

❖ tel. 0125/627946 – 634294 fax 0125/420121 e-mail dario.quaccia@cogeva.com

❖ Cod. Fisc.: QCC DRA 60S18 E379G ❖ Part. IVA: 0585185 001 5 ❖



- è intenzione dell'Amministrazione procedere con procedere di mobilità e, se necessario, attingere a graduatorie di altri Comuni o espletare concorsi per la copertura dei posti sopra indicati.

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi*



contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche*



in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale *«la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- le *«Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCD secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di modifica del piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede n.3 assunzioni a tempo indeterminato per istruttori cat. C;

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	1.730.503,50
entrate correnti anno 2022	2.039.760,38
entrate correnti anno 2023	1.852.596,16
media entrate correnti	1.874.286,68
stanziamento definitivo FCDE 2023	30.326,64



spesa di personale 2018	395.756,70
spesa di personale 2023	444.355,77
% rapporto <u>spese di personale 2023</u> media entrate correnti - FCDE	24,10%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,60%
spesa personale massima	508.932,97

- le assunzioni ipotizzate non comportano un incremento su base annua della spesa di personale in quanto sono assunzioni mirate a coprire unità di personale già utilizzato fino a gennaio 2025 che ha successivamente visto la cessazione del rapporto di lavoro delle stesse;

Tenuto conto che

- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che, in base a quanto riportato sul DUP, presentano il seguente andamento:

Indicatore		2025	2026	2027
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) /entrate correnti</i>	32,62%	31,57%	31,71%
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	31,66%	31,62%	31,63%
3.4	Spesa di personale pro-capite	223,97 €	221,90 €	221,90 €

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole alla sua adozione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ivrea, 10 febbraio 2025

